



Via Bossi 2a
6901 Lugano
telefono 091/815 55 11
fax 091/815 55 19

Repubblica e Cantone
Ticino

**Camera di protezione del Tribunale d'appello
Ispettorato
6901 Lugano**

telefono
fax

telefono

Alla cortese attenzione di tutti gli interessati

Incarto n.

Vs. riferimento:

Lugano
18 dicembre 2020

Circolare n. 2/2020

Diritti di visita in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 (periodo a partire dal 10 dicembre 2020)

La presente circolare sostituisce la circolare 1/2020 del 17 novembre 2020

Le famiglie separate si organizzano con senso di responsabilità e nel rispetto delle indicazioni sanitarie ricevute per esercitare i diritti di visita così come stabiliti o per sostituirli, se necessario, con videochiamate. Ogni situazione familiare è unica e diversa dall'altra. Devono dunque in ogni fattispecie essere ponderati sia l'interesse del minore a mantenere un contatto regolare con il genitore con cui non vive, sia gli interessi generali di salute pubblica legati al contenimento del virus.

Né le direttive federali rilasciate per limitare la diffusione del COVID-19, né quelle cantonali, prevedono norme specifiche per l'esercizio dei diritti di visita.

Sulla base di questi presupposti, le regole applicabili ai diritti di visita sono le seguenti:

1. I diritti di visita sono mantenuti.

Tale principio vale allo stato attuale anche per i diritti di visita dei minori collocati presso famiglie affidatarie o presso centri educativi per minorenni.

Allo stesso modo il diritto di visita svolto presso i punti d'incontro viene regolarmente esercitato.

2. Sulla base del principio del mantenimento delle regolari relazioni personali, gli elementi che seguono forniscono alcune informazioni pratiche.

2.1 Diritti di visita in Ticino e Svizzera

I diritti di visita che si svolgono in Svizzera, fra soggetti residenti tutti sul territorio svizzero, sono in principio mantenuti e da esercitare secondo le regole previste nelle decisioni delle autorità (ARP o Preture) o nelle convenzioni tra genitori.

Secondo le raccomandazioni della Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti (COPMA) del 3 aprile 2020, nella maggior parte delle situazioni, due nuclei famigliari distinti che rispettano le indicazioni sanitarie in cui vivono i genitori di un minore o di più minori sono da considerare come un unico nucleo diviso in due abitazioni. Il minore alterna i suoi soggiorni tra un nucleo e l'altro.

Vi sono tuttavia dei casi ove il rischio di contagio o per la salute pubblica giustifica che i genitori concordino che le relazioni personali tra il genitore non affidatario e il minore siano mantenute in modo alternativo tramite videochiamate. Qualora i genitori non fossero disposti a trovare una soluzione comune o non fosse possibile farlo, spetta al genitore che ha motivo di fare sospendere il diritto di visita di adire l'Autorità regionale di protezione, motivando la sua richiesta.

Questi casi sono da considerarsi eccezionali.

2.2 Diritti di visita di figli minorenni che comportano un viaggio verso o dall'Italia

A decorrere dal 10 dicembre 2020 è entrato in vigore il Decreto italiano del presidente del consiglio dei ministri (Dpcm) del 3 dicembre 2020.

Per esercitare il diritto di visita di figli minorenni, il genitore residente in Italia o il genitore che dalla Svizzera porta il figlio minorenne in Italia all'altro genitore per l'esercizio del diritto di visita, deve portare con sé l'autocertificazione¹ necessaria.

Regole svizzere

Dal 14 dicembre 2020, tre regioni italiane segnatamente l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia e il Veneto si trovano nel elenco svizzero delle regioni con rischio elevato di contagio²:

Le persone che entrano in Svizzera dopo aver soggiornato in una regione con rischio elevato di contagio devono mettersi in quarantena. Diverse persone sono esenti dall'obbligo di quarantena in Svizzera tra le quale le persone che "hanno soggiornato in uno Stato o in una regione con rischio elevato di contagio per meno di 24 ore come passeggeri in transito"³.

Le persone che entrano in Svizzera dopo avere soggiornato in Italia in regioni che non si trovano nel suddetto elenco non sono sottoposte alla quarantena quando entrano in Svizzera per esercitare il loro diritto di visita.

¹ https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf, consultato il 17.11.2020.

² <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html>, consultato il 17.12.2020.

³ Art. 4 cpv. 1 let. e Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori.

Regole italiane

Il 10 dicembre 2020 è entrato in vigore in Italia il Decreto del presidente del consiglio dei ministri (Dpcm) del 3 dicembre 2020. A decorrere dal 10 dicembre 2020, la Svizzera si trova nel "Elenco C" dei paesi per gli spostamenti da e per l'estero⁴.

Dalle informazioni rilasciate dalle competenti autorità italiane risulta che le visite transfrontaliere dei figli minorenni sono allo stato attuale consentite dal Dpcm del 3 dicembre 2020.

Lo spostamento tra la Svizzera e l'Italia è comunque sottoposto a prescrizioni sanitarie particolari. Oltre l'autocertificazione che il genitore dovrà portare con sé (o compilare in loco quando controllato dalla polizia), c'è un obbligo di sottoporsi, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio italiano ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. In caso di mancata presentazione dell'attestazione del risultato negativo del test, sarà obbligatorio sottoporsi a una sorveglianza sanitaria e un isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni.

Durante il periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, le restrizioni vengono rafforzate: sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni (senza possibilità di presentare un test negativo per evitare l'isolamento) sono d'obbligo per chi entra sul territorio italiano.

⁴ Quest'elenco, che figura all'allegato 20 del Dpcm del 3 dicembre 2020, è sottoposto a modifiche decise dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Allo stato attuale (17.12.2020), il Ministro della salute ha rilasciato un'ordinanza posteriore al 10 dicembre 2020 e questa non concerne la Svizzera che rimane dunque nell'elenco C dei paesi esteri (<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?area=nuovoCoronavirus&id=5351&lingua=italiano&menu=vuoto>).